



## Decreto federale concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione n. 94 del Consiglio d'Europa sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa

del 28 settembre 2018

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 agosto 2017<sup>2</sup>,

*decreta:*

### Art. 1

<sup>1</sup> La Convenzione europea del 24 novembre 1977<sup>3</sup> sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa è approvata.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

### Art. 2

All'atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

*a. Dichiarazione in merito all'articolo 1 paragrafo 2:*

La Convenzione si applica alle procedure per infrazioni la cui repressione, al momento della richiesta di assistenza, non è di competenza di un'autorità giudiziaria. Non si applica in materia fiscale né in materia di vigilanza sui mercati finanziari.

*b. Dichiarazione in merito all'articolo 1 paragrafo 3:*

La Convenzione non si applica in materia di vigilanza sui mercati finanziari né in materia di attività informative.

*c. Dichiarazione in merito all'articolo 2 paragrafo 1:*

L'autorità centrale è l'Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2017 5061

<sup>3</sup> RS 0.172.030.5; FF 2017 5095

*d. Dichiarazione in merito all'articolo 7 paragrafo 2:*

Nel caso in cui il destinatario in Svizzera rifiuti la notificazione del documento perché non conosce la lingua in cui è redatto, l'autorità svizzera richiesta procede a una nuova notificazione del documento soltanto se l'autorità richiedente l'ha tradotto in una lingua ufficiale del luogo della notificazione o ne allega una traduzione.

*e. Dichiarazione in merito all'articolo 10 paragrafo 2:*

La Svizzera autorizza la notificazione diretta e senza costrizione sul proprio territorio da parte di funzionari consolari o di diplomatici. Se il destinatario è cittadino svizzero, cittadino di uno Stato terzo o apolide, il documento deve essere accompagnato da uno scritto da cui risulta che il destinatario può ottenere dall'autorità ivi designata informazioni sui suoi diritti e obblighi in relazione con la notificazione del documento. Lo scritto deve essere redatto in una lingua che il destinatario conosce o in una lingua ufficiale del luogo della notificazione. La Svizzera ne trasmette un modello al depositario della Convenzione.

*f. Dichiarazione in merito all'articolo 11 paragrafo 2:*

La Svizzera autorizza la notificazione diretta a mezzo posta. Se il destinatario è cittadino svizzero, cittadino di uno Stato terzo o apolide, il documento deve essere accompagnato da uno scritto da cui risulta che il destinatario può ottenere dall'autorità ivi designata informazioni sui suoi diritti e obblighi in relazione con la notificazione del documento. Lo scritto deve essere redatto in una lingua che il destinatario conosce o in una lingua ufficiale del luogo della notificazione. La Svizzera ne trasmette un modello al depositario della Convenzione.

### **Art. 3**

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

### **Art. 4**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2018

La presidente: Karin Keller-Sutter  
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 28 settembre 2018

Il presidente: Dominique de Buman  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 17 gennaio 2019.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 4 capoverso 2, le modifiche delle leggi di cui all'articolo 3 entrano in vigore il 1° aprile 2019.

15 marzo 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>4</sup> FF 2018 5151

*Allegato*  
(art. 3)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 20 dicembre 1968<sup>5</sup> sulla procedura amministrativa**

*Art. 11b cpv. 1, secondo periodo*

<sup>1</sup> ... Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

### **2. Legge del 28 agosto 1992<sup>6</sup> sulla protezione dei marchi**

*Art. 42*

<sup>1</sup> Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

<sup>2</sup> L'IPI è autorizzato a dichiarare alle autorità estere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.

### **3. Legge del 5 ottobre 2001<sup>7</sup> sul design**

*Art. 18*

<sup>1</sup> Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

<sup>2</sup> L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) è autorizzato a dichiarare alle autorità estere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.

<sup>5</sup> RS 172.021

<sup>6</sup> RS 232.11

<sup>7</sup> RS 232.12

*Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Il design è considerato depositato dal momento in cui è presentata una domanda di registrazione all'IPI. La domanda contiene:

#### **4. Legge del 25 giugno 1954<sup>8</sup> sui brevetti**

*Art. 13 cpv. 1, primo periodo, e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione. ...

<sup>1bis</sup> L'IPI è autorizzato a dichiarare alle autorità estere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.

